



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Senato Accademico

Seduta del 26 marzo 2013

OMISSIS

08 Corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi: trasferimenti in entrata di studenti provenienti da Atenei dell'Unione Europea e passaggi di Corso di studio per classe LM-41 e LM-4 dell'Ateneo di Palermo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con sempre maggiore frequenza pervengono richieste di trasferimento in ingresso di studenti provenienti da Università del territorio europeo (Romania, Albania, Spagna, ecc.) ai corsi di studio a numero programmato nazionale dell'Università di Palermo ed in particolare quelli di "Medicina e Chirurgia" e "Odontoiatria e Protesi Dentaria".

L'argomento è stato oggetto di differenziate interpretazioni da parte di Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato ed ha costituito oggetto di specifici pareri da parte della Direzione Generale del MIUR.

L'art. 9 del vigente R.D. 4.06.1938 n.1269 statuisce che *<<lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore presentandone domanda al proprio rettore non oltre il 31 dicembre>>* e la sua applicazione indiscriminata potrebbe portare a ritenere che la norma primaria non subordina i trasferimenti ad alcuna limitazione o restrizione diversa da quella della presentazione della domanda e della disponibilità dei posti disponibili per l'anno in questione. Tenuto conto della datazione della norma citata è di tutta evidenza che il legislatore si stesse riferendo sia ad una mobilità interna agli Atenei italiani, e quindi non intendesse regolamentare "lo spazio europeo dell'istruzione", sia ad un regime di libero accesso ai corsi di studio e quindi, in assenza di specifici requisiti di accesso, era sufficiente presentare *<< domanda al proprio rettore non oltre il 31 dicembre>>*.


È di tutta evidenza che la norma citata si riferisce, pertanto, a situazioni in cui non esisteva né la *programmazione nazionale* degli accessi, come per il caso dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, né quella *locale* (art 1, comma 1, lettera e) della Legge 2 agosto 1999, N. 264) stabilita dai singoli Atenei in regime di autonomia universitaria

La normativa per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale (Architettura, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze della Formazione Primaria, Professioni sanitarie) è dettagliatamente disposta dalla Legge 2 agosto 1999, N. 264 che demanda al MIUR l'emanazione di un decreto annuale che dispone la programmazione dei posti disponibili (art.3, comma 1, lettera a) e le modalità ed i contenuti delle relative prove di ammissione (art.4, comma 1).

Il dettato circostanziato della norma e l'esplicito riferimento ai Corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale determina che, come statuito nella Nota Prot. N. 437 del 18.02.2010 della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR, le singole sedi *<<nulla possono disporre in deroga a quanto stabilito dalla richiamata disciplina>>*.

Peraltro *<<l'ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate a livello comunitario)>>* (Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta del 24.01.2012)

Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato del 24.01.2012 *<< il diritto comunitario primario e derivato non osterebbero all'introduzione negli ordinamenti nazionali di una previsione, secondo cui è possibile accedere ad anni del corso di laurea successivi al primo a condizione di aver superato presso un'Università nazionale il cosiddetto test di ingresso>>*, anzi *<<la disciplina in tema di accessi universitari è demandata alla disciplina degli Stati membri>>*





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

tendenzialmente sottratta a misure di armonizzazione al livello UE, ragione per cui le disposizioni primarie e secondarie>> applicate dalle Università <<non presentano discrasie con il diritto dell'UE.>>

Lo stesso art 149 del TCE fissa quale obiettivo **meramente tendenziale** dell'operato della Comunità Europea quello di **favorire la mobilità degli studenti** e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio. Tale obiettivo può perseguirsi con mere azioni di incentivazione (art. 149, comma 4 del TCE), ove necessario con raccomandazioni, tutti atti che non sono vincolanti per gli stati membri.

L'art.2 della Legge 148 del 11.07.2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona del 11.04.1997, stabilisce che *<<la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università o agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.>>*

In definitiva, pur nel rispetto della indicazione di favorire la mobilità studentesca nell'ambito dei paesi dell'UE, spetta alle Università riconoscere, e quindi accreditare, periodi di studio svolti all'estero con la finalità di permettere allo studente di proseguire i suoi studi presso una Università italiana ma nei limiti previsti dai vigenti ordinamenti.

Uno studente che ha iniziato i suoi studi presso una Università di un paese dell'UE potrà, pertanto, proseguire i suoi studi in un Ateneo italiano nel rispetto della normativa vigente in Italia (limitazione degli accessi e superamento del test di accesso previsti dalla Legge 2 agosto 1999, N. 264) chiedendo, una volta superato il test di accesso e utilmente collocatosi in graduatoria, il riconoscimento del periodo di studio all'estero.

L'Università potrà formulare un provvedimento di trasferimento di uno studente iscritto presso una Università di un paese dell'UE nel rispetto della vigente normativa sulla limitazione degli accessi in programmazione nazionale e locale (Legge 2 agosto 1999, N. 264) *<<alla luce di proprie autonome determinazioni e del proprio specifico ordinamento>>* (Sentenza del Consiglio di Stato - Seconda Sezione del 16.04.2012).

Le norme nazionali primarie di riferimento sono, pertanto, la Legge 2 agosto 1999, N. 264 e il D.M. 22.10.2004, N.270. In particolare l'art.11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/2004 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano i criteri di accesso ai corsi di laurea *<<fatto salvo di quanto stabilito per i corsi di cui all'art 1, comma 1 della legge 2 agosto 1999, N.264>>* mentre all'art.11, comma 9 si stabilisce che le università *<<, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere studenti in accordo con le disposizioni>>* del D.M. 270/2004.

In altri termini la norma primaria demanda alla regolamentazione di Ateneo la necessità di stabilire le procedure amministrative che attengono le carriere studenti e quindi le procedure di immatricolazione, le iscrizioni, di trasferimento, ecc.

I trasferimenti sono regolamentati dall'art 20, comma 1 del vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D R 3900/2011 del 30.11.2011, che stabilisce che *<<le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università ..., sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente. Il Consiglio, sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto ... Per i corsi a numero programmato è richiesto comunque il superamento delle prove di accesso >>*

Pertanto, la regolamentazione secondaria, in attuazione alla norma primaria (Legge 2 agosto 1999, N. 264 e il D.M. 22.10.2004, N.270), prevede, comunque, in caso di trasferimento ad un Corso di Studio a numero programmato il superamento della prova di accesso





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Per quanto attiene le prove di accesso eventualmente previste presso le Università di altri Paesi comunitari la Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR, nella Nota Prot. N. 437 del 18.02.2010, ha rilevato che *<<non essendo noti né le modalità di selezione, né i relativi programmi di esame, non può essere svolta una valutazione comparativa con quella che si svolge nel territorio italiano. Peraltro, ritenere il superamento della prova scritta negli altri Paesi titolo valido per l'ammissione al corso degli Atenei italiani creerebbe disparità di trattamento, anche rilevante, nei confronti degli studenti che svolgono la prova secondo quanto disposto dal decreto ministeriale che definisce le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari previsti dall'art. 1, comma 1 della legge 264/1999.>>*

Il principio della **parità di trattamento** conduce alla conclusione che occorre *<<richiedere agli studenti comunitari il rispetto delle stesse condizioni vigenti per gli studenti italiani>>*.

Non è, infine, trascurabile la considerazione, riportata nella citata Nota della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR, che *<<i>trasferimenti ad anni successivi al primo, autorizzati a studenti provenienti dai paesi comunitari con particolare attenzione alla Romania, potrebbero costituire una modalità per aggirare le difficoltà incontrate nel concorso nazionale.>>*

In definitiva,

- Tenuto conto della Relazione del Responsabile del procedimento;
- Visto il D.M. n. 270 del 22 10 2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Vista la Legge 2 agosto 1999, N. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. N. 3900/2011 del 30 11.2011;
- Vista la Nota Prot. N. 437 del 18.02.2010 della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR;
- Vista la Nota trasmessa dalla Dott.ssa T. Cuomo della Direzione Generale del MIUR con e-mail del 5-10-2012;
- Vista la Nota Prot. N. 74453, Titolo V, Classe 3 del 10.10.2012 "Mobilità studenti tra Università della Comunità Europea" a firma del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo;
- Tenuto conto della complessità della riforma ex D.M. 270/2004 e delle sue ricadute sulle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, con particolare riferimento alle modalità di trasferimento in ingresso ai Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo;

si propone che il SENATO ACCADEMICO

DELIBERI

A partire dall'A.A. 2013/14, i trasferimenti in ingresso degli studenti provenienti da Atenei italiani e da Università statali di altri paesi dell'U.E. a corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi avverranno nel rispetto dei posti vacanti, per gli anni successivi al primo, alla data del 30 aprile di ogni anno.

A seguito della ricognizione effettuata alla data del 30 aprile di ogni anno, l'Ateneo emanerà entro il successivo 30 giugno, apposito Bando (con scadenza 10 agosto) nel quale saranno riportati per ciascun Corso di Studio con programmazione nazionale degli accessi i posti disponibili, sia per trasferimenti in ingresso sia per passaggi di corso di studio relativamente ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" Classe LM-41 e in "Architettura" Classe LM-4, a partire dal secondo anno di corso e i seguenti criteri di selezione:

1) Numero dei CFU, relativi agli esami superati nella sede di provenienza, in relazione all'anno di possibile iscrizione per trasferimento (valore soglia pari ad almeno 25 CFU per l'ammissione al secondo anno, ad almeno 50 per l'ammissione al terzo anno, ad almeno 90 per l'ammissione al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

quarto anno, ad almeno 130 per l'ammissione al quinto anno, ad almeno 170 per l'ammissione al sesto anno) Saranno presi in considerazione soltanto i CFU degli insegnamenti previsti nel piano di studi e nell'anno di corso precedente a quello per il quale si richiede il passaggio o il trasferimento;

2) Per ciascun anno di ammissione, stabilito sulla base del superamento del valore soglia stabilito nel punto 1), verrà stilata una graduatoria in funzione del numero di CFU sostenuti dallo studente nella sede di provenienza e convalidabili (escludendo le attività didattiche opzionali) e, a parità di CFU convalidabili, alla media dei voti riportati. In caso di ulteriore parità verrà data priorità al candidato più giovane.

I trasferimenti in ingresso degli studenti provenienti da Università statali di altri paesi dell'U.E. a corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi, indipendentemente dal possesso dei requisiti su menzionati, potrà avvenire soltanto previa partecipazione al test nazionale per l'accesso al Corso di Studio e collocazione in posizione utile in graduatoria secondo le indicazioni ministeriali.

Lo studente che supererà il test di accesso e si collocherà in posizione utile in graduatoria potrà richiedere la convalida degli insegnamenti, ed i relativi CFU, sostenuti in una Università statale di un paese dell'U.E. Il Consiglio di Corso di Studio verificherà il curriculum dello studente e, sulla base degli esami sostenuti nell'Università statale del paese dell'U.E. di provenienza, e dei relativi programmi, proporrà l'iscrizione ad un anno successivo al primo in relazione ai criteri stabiliti al punto 1) del comma 2 della presente delibera.

L'anno di iscrizione sarà stabilito nella delibera del Corso di Studio ricevente anche in relazione alla eventuale frequenza ad attività didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori).

All'atto della presentazione della domanda di trasferimento, da fare pervenire entro la scadenza del Bando, lo studente dovrà produrre, anche in autocertificazione, il piano di studi con le materie sostenute o convalidate, i relativi programmi e il numero di ore di didattica frontale attribuite ai CFU di ciascun insegnamento, pena la non ammissibilità della domanda.

Le richieste di trasferimento presso l'Ateneo di Palermo di studenti provenienti da Università statali di altri paesi dell'U.E. dovranno essere sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.

I richiedenti il trasferimento dovranno presentarsi, previa convocazione, presso la sede del corso di studio per la firma di accettazione della delibera nella quale viene proposto l'anno di corso ed il relativo piano di studio personalizzato.

I passaggi di corso di studio tra i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" Classe LM-41 e in "Architettura" Classe LM-4, dell'Ateneo di avverranno, senza ripetere la partecipazione al concorso di ammissione, ma nel rispetto della numerosità prevista, per ciascun anno di corso, dalla programmazione nazionale degli accessi.

All'atto della presentazione della domanda di passaggio, da fare pervenire entro la scadenza del Bando, lo studente dovrà produrre, anche in autocertificazione, il piano di studi con le materie sostenute o convalidate, pena la non ammissibilità della domanda.

Per ciascun anno di ammissione il Corso di Studio provvederà a stilare apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri 1) e 2) stabiliti per i trasferimenti in ingresso.

L'anno di iscrizione sarà stabilito nella delibera del Corso di Studio ricevente anche in relazione alla frequenza ad attività didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori).

I richiedenti il passaggio dovranno presentarsi, previa convocazione, presso la sede del corso di studio per la firma di accettazione della delibera nella quale viene proposto l'anno di corso ed il relativo piano di studio personalizzato.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Le procedure di passaggio o di trasferimento si concluderanno entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Maria Averna

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione "Attività didattico scientifiche e diritto allo studio";
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA

SETTORE SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

La presente copia, che consta di N. 2

pagine 3, è conforme all'originale

Palermo

29-4-2013

Il Funzionario responsabile
Dott. Angelo NESI